

Codice A1705A

D.D. 5 giugno 2018, n. 648

Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale (18 - 28 maggio 2018).

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con deliberazione della Giunta regionale in data 9 novembre 2015 e s.m.i.;

considerato che il citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, all'art. 47, che per ciascun Programma sia istituito un Comitato di Sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il Programma, con il compito di sorvegliarne l'attuazione;

visto il par. 1 dell'art. 48 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che il Comitato di Sorveglianza sia composto da rappresentanti delle autorità competenti, dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, e in particolare:

- le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione;

visto il combinato disposto degli artt. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in cui vengono definite le funzioni e responsabilità del Comitato di Sorveglianza;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un "Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei", in particolare gli artt. 10 e 11 che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto "Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti" con la quale, tra l'altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR “Composizione prevista del Comitato di sorveglianza”;
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l’approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l’esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall’approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;
- si precisa che le modalità di funzionamento verranno fissate con apposito regolamento interno e che le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione Agricoltura - Settore A17.05A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

visto il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato nella seduta plenaria del 26 novembre 2015, e in particolare l’art. 8 “Consultazioni per iscritto”, che prevede la possibilità di effettuare consultazioni con l’invio dei documenti per via telematica (posta elettronica);

considerato che in data 18 maggio 2018 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito a:

- modifiche ai testi delle misure 1 (formazione), 2 (consulenza) e 3 (regimi di qualità) per adeguarle al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus") e conseguente aggiornamento dei capitoli 14 (demarcazione) e 18 (costi standard) del PSR;
- variazione dei criteri di selezione per le seguenti Operazioni:
 - 2.1 (consulenza) - adeguamento al testo modificato dell’Operazione;
 - 3.1 (regimi di qualità) - correzione di un refuso;

viste le osservazioni pervenute dai componenti del Comitato entro la scadenza, fissata al 28 maggio, e conservate agli atti della Direzione Agricoltura - Settore A17.05A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

considerato che il citato art. 8 “Consultazioni per iscritto” del Regolamento interno prevede che:

- l’Autorità di gestione adotti la relativa decisione, opportunamente motivata, una volta decorso il termine per la presentazione delle osservazioni;
- la mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato valga come assenso;
- a seguito della conclusione della consultazione scritta, la Segreteria Tecnica informi tutti i membri del Comitato circa l’esito finale;

visto il documento di chiusura della consultazione, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le conclusioni dell’Autorità di Gestione;

ritenuto opportuno prendere atto di tale documento di chiusura;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;

determina

- di prendere atto del documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte svoltasi dal 18 al 28 maggio 2018, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

FT

Il Responsabile del Settore
Mario Ventrella

Allegato



FEASR



COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

**Documento di chiusura della consultazione scritta
18 - 28 maggio 2018**

(art. 8 del Regolamento interno)

In data 18 maggio 2018 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito ai seguenti argomenti, con l'invio della relativa documentazione:

- **modifiche** ai testi delle **misure 1 (formazione), 2 (consulenza) e 3 (regimi di qualità)** per adeguarle al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus") e conseguente aggiornamento dei capitoli 14 (demarcazione) e 18 (costi standard) del PSR;
- **correzione di un refuso** presente nel **capitolo 8.1** del PSR, paragrafo “**Aiuti di Stato**”;
- variazione dei **criteri di selezione** per le seguenti Operazioni:
 - **2.1 (consulenza)** - adeguamento al testo modificato dell'Operazione;
 - **3.1 (regimi di qualità)** - correzione di un refuso.

Il termine per la presentazione delle osservazioni su tali argomenti era stato fissato al 28 maggio.

OSSERVAZIONI PERVENUTE

- In data 26 maggio 2018 sono pervenute da **Coldiretti** le osservazioni riportate in allegato.

- Inoltre, in data 28 maggio 2018 l'**Organismo assistenza tecnica agricola Liberi professionisti** ha inviato le proprie osservazioni, anch'esse presenti in allegato.

- Sempre in data 28 maggio 2018 sono pervenute dal **Collegio interprovinciale dei periti agrari** le osservazioni riportate in allegato.

CONCLUSIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

Si riportano di seguito le risposte dell'AdG alle osservazioni pervenute.

➤ In risposta alle Osservazioni di **Coldiretti Piemonte** si precisa quanto segue.

Descrizione del tipo di intervento

1. Non si ritiene opportuno incrementare le tipologie di intervento già integrate dal D.M. MiPAAF del 3.2.2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” (di seguito D.M. MiPAAF) rispetto ai regolamenti comunitari, anche in considerazione del fatto che gran parte degli argomenti proposti sono già presenti nei diciassette ambiti di consulenza richiamati. Si potrà tenere conto della proposta formulata in sede di definizione dei futuri capitoli speciali di appalto.

2. Considerato che la scelta della procedura di selezione dei beneficiari è un compito dell’Autorità di Gestione del PSR e tenuto conto del percorso già avviato da questa Amministrazione in merito alla procedura di aggiudicazione con appalto pubblico, si ritiene di procedere con tale modalità, anche al fine di ridurre il corrispettivo dell’IVA a carico dei destinatari dell’attività di consulenza.

Beneficiari

3. Vale quanto detto al precedente punto 2.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

4. Vale quanto detto al precedente punto 2.

5. Esperienza ed affidabilità nella prestazione della consulenza.

L’esperienza riferita all’Organismo non è stata prevista in quanto non prevista dal D.M. MiPAAF. L’elemento di premialità della componente tecnica e organizzativa può essere applicato esclusivamente per elementi oggettivabili relativi a una migliore qualificazione professionale dei tecnici consulenti, come previsto nei criteri di selezione riportati nella relativa scheda. Prevedere, viceversa, un criterio che premi un Organismo sulla base del fatto che lo stesso sia già stato beneficiario in precedenti periodi di programmazione è prassi non condivisa dalla Commissione europea, che di fatto richiede una apertura di tali attività a tutti i professionisti, non condizionata da fattori non influenti direttamente sulla qualità della prestazione, anche al fine di favorire la libera concorrenza tra Organismi di consulenza non solo italiani, ma europei. Inoltre, tale criterio premiale è già stato inserito nel punto 1.1.b “Esperienza e competenza dello staff tecnico”, che di fatto rende la valutazione oggettiva e non condizionata dal modello organizzativo dello stesso, né si può pensare di istituire un punteggio di premialità in favore di soggetti che hanno partecipato a precedenti bandi rispetto a coloro che pur avendo svolto attività di consulenza aziendale in agricoltura non hanno partecipato a precedenti bandi PSR. La consulenza è pertanto un’attività che può essere svolta dall’Organismo sia in forma singola che associata, dove l’elemento qualitativo di valutazione riguarda esclusivamente la competenza professionale del singolo consulente e non modelli organizzativi diversi o partecipazione o meno a bandi pubblici.

Informazioni specifiche della misura.

6. Vale quanto detto al precedente punto 2.

7. Vale quanto detto al precedente punto 2.

Principi/Criteri di selezione.

8. Vale quanto detto al precedente punto 5.

9. In merito alla proposta di ridurre il punteggio attribuito a chi è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 indicato al punto 1.1.d della scheda dei Principi/Criteri di selezione, si ritiene che il punteggio attribuito di 10 punti (pari al 10% del punteggio totale) consenta di premiare quegli Organismi di consulenza che affrontando un processo di certificazione da parte di un organismo terzo siano disponibili ad un miglioramento continuo dei processi, con la piena soddisfazione del cliente, il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei risultati e l'accrescimento delle possibilità di successo dell'azienda. Si conferma pertanto il punteggio attribuibile pari a 10 punti.

10. Circa il punto 2.2.1 "Diffusione territoriale e modello gestionale dell'Organizzazione del servizio", su segnalazione di altro componente del Comitato di Sorveglianza, si ravvisa una penalizzazione nei confronti di quegli Organismi o consulenti fortemente specializzati in produzioni che non si estendono su tutto il territorio regionale (ad esempio il riso, concentrato su sole tre province). Per ovviare a questa penalizzazione, il criterio 2.2.1 viene rivisto eliminando il parametro relativo alla "Presenza di sedi operative in otto Province, tra sette e quattro province e in meno di quattro province" con redistribuzione del punteggio di 10 punti tra le altre 2 voci del criterio stesso "Supporti e strumenti informatici specifici" e "Strumenti per monitorare la qualità del servizio....." ripartendo i 10 punti rispettivamente fino a 6 punti e fino a 4 punti per le rimanenti due voci del criterio in esame. In effetti la premialità proposta, relativa alla presenza di sedi operative, di fatto avrebbe favorito un modello organizzativo delle attività che negli anni si è consolidato da parte di alcuni beneficiari, penalizzando altri modelli organizzativi, quali quelli rappresentati da piccoli Organismi o singoli consulenti, a parità di capacità professionali possedute.

➤ In risposta alle osservazioni di **O.A.T.A. Liberi Professionisti s.r.l.** e del **Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta** si precisa quanto segue, specificando che la risposta è unificata in quanto le osservazioni avanzate da O.A.T.A. e dal Collegio dei Periti Agrari coincidono.

1. Pur comprendendo l'osservazione, non si ritiene la stessa praticabile in quanto, di fatto, si andrebbe a premiare gli iscritti agli Ordini e Collegi rispetto ai consulenti non iscritti, a fronte di una equiparazione di fatto prevista dal D.M. MiPAAF.

2. In merito all'osservazione n. 2, in considerazione del livello di dettaglio delle attività di consulenza da svolgere contenute nella parte tecnica del capitolato d'appalto, unitamente alle modalità di affidamento del servizio attraverso Accordo quadro, non si è ritenuto di richiedere un progetto di consulenza aziendale che necessiterebbe, peraltro, di essere definito come criterio di valutazione e per attività aggiuntive al capitolato speciale di appalto stesso, che contiene già tutti gli elementi ritenuti necessari per l'effettuazione dell'attività consulenziale. Occorre inoltre ricordare che il prezzo di riferimento è unico per tutti i beneficiari che superano la fase di selezione. Per tutte queste considerazioni non

è pertanto stata prevista la predisposizione, da parte dei partecipanti alla gara, di un progetto di consulenza, ma unicamente la valutazione del personale tecnico coinvolto che deve svolgere le attività sulla base di quanto previsto nei singoli capitolati.

3. In merito alla proposta di ridurre il punteggio attribuito a chi è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 indicato al punto 1.1.d della scheda dei Principi/Criteri di selezione, si ritiene che il punteggio attribuito di 10 punti (pari al 10% del punteggio totale) consenta di premiare quegli Organismi di consulenza che affrontando un processo di certificazione, da parte di un organismo terzo, siano disponibili ad un miglioramento continuo dei processi, con la piena soddisfazione del cliente, il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei risultati e l'accrescimento delle possibilità di successo dell'azienda. Si conferma pertanto il punteggio attribuibile pari a 10 punti.

4. In merito al rilievo n. 4, si concorda con le osservazioni indicate in quanto la premialità proposta effettivamente favorisce un modello organizzativo delle attività che negli anni si è consolidato da parte di alcuni beneficiari, penalizzando altri modelli organizzativi, quali quelli rappresentati da piccoli Organismi o singoli consulenti, a parità di capacità professionali possedute. Per ovviare a questa penalizzazione il criterio 2.2.1 della scheda dei Principi/Criteri di selezione, viene rivisto eliminando il parametro relativo alla "Presenza di sedi operative in otto Province, tra sette e quattro province e in meno di quattro province" con redistribuzione del punteggio di 10 punti tra le altre 2 voci del criterio stesso "Supporti e strumenti informatici specifici" e "Strumenti per monitorare la qualità del servizio....." ripartendo i 10 punti rispettivamente fino a 6 punti e fino a 4 punti per le due voci rimanenti del criterio in esame.

Si riporta quindi in allegato la versione definitiva dei criteri per la misura 2, con l'unica variazione di cui sopra.

➤ Si segnala inoltre che, su espressa richiesta dell'Unità I.2 (Aiuti di Stato) della Commissione europea, la modifica proposta al **capitolo 8.1** del PSR, paragrafo "**Aiuti di Stato**", viene modificata come da scheda allegata, ai fini di una maggior chiarezza

Si riporta quindi in allegato la versione definitiva della scheda di modifica con l'unica variazione di cui sopra.

Nessuna osservazione è pervenuta in merito alle restanti proposte di modifica e criteri di selezione, che vengono pertanto mantenuti nelle versioni inviate in consultazione.

Si considera pertanto chiusa la consultazione scritta.